

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Programma Operativo Regionale</b></p> <p><b>“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”</b></p> <p><b>FESR 2014-2020</b></p> | <p><b>Obiettivo tematico IV.4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori</b></p> <p><b>Obiettivo specifico IV.4b.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili</b></p> <p><b>Azione IV.4b.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”</b></p> <p><b>Base giuridica aiuti:</b><br/><b>Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014</b></p> |
|---|---|---|

**Bando per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese**

**Codice bando: IV4b21\_energia\_impres**

## **FAQ**

# **Domande frequenti e risposte**

Approvato con Determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione regionale Ambiente, energia e territorio

## SOMMARIO

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ..</b>   | <b>1</b> |
| 1.1      | Dove posso reperire materiale di supporto ai fini della partecipazione al Bando? .....   | 1        |
| 1.2      | Relativamente alla compilazione della tabella F – Indicatori, inserita nella domanda di ammissione al Bando, nel caso di intervento di realizzazione di un impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento Linea 1. A, avente potenza termica prodotta $PT_{CAR}$ e potenza elettrica prodotta $PE_{CAR}$ , quali sono i fattori di potenza da indicare? .....  | 1        |
| 1.3      | Cosa intende il Bando al Capitolo 3.1 laddove riporta testualmente: “Le relazioni e gli elaborati grafici devono essere sottoscritti con firma digitale, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, indicando gli estremi di iscrizione all’Ordine o Collegio di appartenenza”? .....  | 1        |
| 1.4      | Cos’è una firma digitale o Certificato di firma digitale (certificato qualificato)? .....  | 2        |
| 1.5      | La qualificazione Alto Rendimento è compresa tra le caratteristiche che il richiedente si impegna a mantenere nel tempo (cfr. modulo di domanda)? .....  | 2        |
| <b>2</b> | <b>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO.....</b>   | <b>3</b> |
| 2.1      | Le MICRO Imprese possono partecipare al Bando? .....   | 3        |
| 2.2      | Una PMI energivora (non di nuova costituzione) con un processo produttivo già attivo, che installa un nuovo impianto di cogenerazione ad alto rendimento per soddisfare i propri consumi, può rientrare tra i beneficiari del bando? .....   | 3        |
| 2.3      | Le imprese in possesso della Certificazione ISO 14001 o EMAS, secondo il D.Lgs. 102/2014, non sono tenute anche se grandi imprese alla diagnosi energetica. Sono quindi obbligate a redigerne una al solo scopo di accedere al Bando? Le imprese PMI non energivore in possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS sono comunque tenute a fornire la diagnosi energetica? .....   | 3        |
| 2.4      | Quali sono i soggetti abilitati a fornire la diagnosi energetica?.....   | 3        |
| 2.5      | E’ possibile per un’impresa con più stabilimenti siti in Piemonte presentare un progetto di efficienza per ogni stabilimento? .....  | 3        |
| 2.6      | Al Capitolo 2.3.1 - Condizioni specifiche di ammissibilità del bando si legge che gli interventi proposti devono soddisfare, tra gli altri, il seguente requisito: “al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore”. Come si deve interpretare ? ..... | 4        |
| 2.7      | Le ESCo sono ammissibili come beneficiari del Bando? .....   | 5        |
| 2.8      | Al Capitolo 2.3.1 – Condizioni specifiche di ammissibilità si legge: " Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:... non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti non devono essere direttamente   |          |

|   |   |
|---|---|
| connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione": cosa si intende? ..... | 5   |
| <b>3</b>  | <b>INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI; METODOLOGIE DI CALCOLO .....</b>   |
| <b>3.1</b>  | <b>In caso di interventi tecnici (modifiche meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche) in grado di aumentare l'efficienza energetica, i relativi costi sono tutti agevolabili? .....</b>  |
| <b>3.2</b>  | <b>Il bando prevede che gli interventi abbiano un risparmio di emissioni/energia, parametrato alla capacità produttiva preesistente, calcolato in kg di CO2 equivalente per euro investito. Tale risparmio in che arco temporale deve essere realizzato ? .....</b>   |
| <b>3.3</b>  | <b>Quali tabelle di conversione usare per trasformare il risparmio energetico in kg di CO2? .....</b>   |
| <b>3.4</b>  | <b>Un progetto complesso di efficientamento energetico comprende evidentemente tutte le opere necessarie alla realizzazione dello stesso, compresa quindi la rimozione o messa in sicurezza di materiali nocivi come l'amianto. Sono ritenuti ammissibili i costi relativi alla bonifica dei materiali contenenti amianto o di altri materiali nocivi? .....</b>  |
| <b>3.5</b>  | <b>È ammissibile la spesa per la Fornitura di macchinari/impianti tra imprese distinte ma collegate? 8</b>  |
| <b>3.6</b>  | <b>Se riportiamo sulla nostra domanda il valore di 12 milioni di euro per la nuova turbina e sottoponiamo questo valore al finanziamento (valore che comunque eccede i 5 milioni di euro massimi previsti) dobbiamo calcolare il risparmio di CO2 (cioè 0,5 Kg di CO2 per ogni euro investito) mettendo al denominatore 12 oppure 5? .....</b>  |
| <b>3.7</b>  | <b>Vengono finanziati solo i costi supplementari dell'investimento? .....</b>   |
| <b>3.8</b>  | <b>E' possibile proporre un investimento che preveda interventi sia sulla Linea 1 sia sulla Linea 2 del Bando? 9</b>  |
| <b>3.9</b>  | <b>Sono ammissibili al finanziamento impianti FER che prevedano la connessione alla rete elettrica nazionale regolata dal meccanismo dello scambio sul posto? .....</b>   |
| <b>4</b>  | <b>DIAGNOSI ENERGETICHE.....</b>  |
| <b>4.1</b>  | <b>È ammissibile tra le spese rendicontabili quella sostenuta per la diagnosi quietanzata precedentemente all'invio della domanda di finanziamento? .....</b>   |
| <b>4.2</b>  | <b>Come deve essere strutturata la diagnosi energetica da allegare alla domanda? .....</b>  |
| <b>4.3</b>  | <b>Al punto 2.2 del Bando si precisa che "Gli interventi devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D. Lgs. 102/2014". Nel caso di una PMI non energivora devono essere comunicati i risultati della diagnosi all'ENEA e all'ISPRA? .....</b>   |
| <b>4.4</b>  | <b>Un'impresa ha rilevato un immobile ad uso produttivo inattivo da due anni. Si insedierà nel 2017 previo interventi stabiliti dalla diagnosi energetica che sta facendo eseguire. Come fare ad assicurare i parametri da bando relativi al risparmio energetico riferendosi ad una situazione ex ante che non si conosce e che riguarda comunque un'impresa diversa da quella che si insedierà? Es: Gli interventi rientranti tra quelli della Linea 1 - lettera c) dovranno garantire un risparmio di emissioni, parametrato</b> |

|     |  |    |
|-----|--|----|
|     | alla situazione preesistente, almeno pari a 0,02 kg CO2 equivalente per ogni euro investito. Quale situazione preesistente si intende in questo caso specifico? .....  | 11 |
| 4.5 | Nel caso di interventi nella sola Linea 1.c) è possibile utilizzare la diagnosi energetica proposta dai software per la realizzazione dell'APE?.....   | 12 |
| 5   | <b>MONITORAGGIO</b> .....  | 14 |
| 5.1 | Riguardo al sistema di monitoraggio da implementare per la rendicontazione annuale del progetto, così come richiesto nella lettera del provvedimento di concessione, c'è la necessità di installare delle apparecchiature apposite per il monitoraggio fisico dell'energia post intervento o se si tratta di un tipo di monitoraggio di altro tipo (economico, sulle tempistiche,...)? .....   | 14 |
| 6   | <b>CASI PARTICOLARI</b> .....  | 16 |
| 6.1 | Nel caso specifico, l'intervento di sostituzione della copertura si riferisce alla sostituzione completa della copertura di un fabbricato industriale il cui impianto termico è in condivisione con un altro fabbricato industriale posto nelle immediate vicinanze. In tal caso quindi l'edificio, stante la norma tecnica, è costituito da due fabbricati serviti da un unico impianto termico. Per verificare l'aliquota di riferimento del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (ai fini dell'individuazione dell'intervento di "riqualificazione energetica" ai sensi del D.Lgs 192/05 e DM 26/06/2015) è corretto considerare quindi il totale delle superfici disperdenti lorde complessive dei due fabbricati, asserviti da un unico impianto termico? ..... | 16 |
| 6.2 | Interventi di efficientamento energetico degli edifici .....   | 17 |
| 6.3 | Sostituzione dei motori esistenti con motori ad alta efficienza IE3 e IE4 .....  | 17 |
| 6.4 | <b>RIFASAMENTO: La nuova delibera AEEG 654/2015/R/eel introduce il cosfi 0,95 e nuove disposizioni da rispettare</b> .....   | 18 |

# 1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

## 1.1 Dove posso reperire materiale di supporto ai fini della partecipazione al Bando?

Il Bando è pubblicato sul BUR e ulteriori informazioni sono reperibili, sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-l%E2%80%99efficienza-energetica-e-fonti-rinnovabili-nelle-imprese-codice-bando>;

inoltre si potrà trovare il modulo da compilare e l'elenco degli allegati alla domanda sul sito di Finpiemonte, all'indirizzo:

<https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-efficienza-energetica-energia-rinnovabile-nelle-imprese>.

## 1.2 Relativamente alla compilazione della tabella F – Indicatori, inserita nella domanda di ammissione al Bando, nel caso di intervento di realizzazione di un impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento Linea 1. A, avente potenza termica prodotta $PT_{CAR}$ e potenza elettrica prodotta $PE_{CAR}$ , quali sono i fattori di potenza da indicare?

Nella tabella F nelle voci di potenza si mettono i valori complessivi nominali installati ante e post facendo riferimento all'attività produttiva nel suo complesso. Pertanto la potenza installata con il cogeneratore è sempre da includersi quando è presente (potrebbe già essere presente anche nella situazione ante).

## 1.3 Cosa intende il Bando al Capitolo 3.1 laddove riporta testualmente: “Le relazioni e gli elaborati grafici devono essere sottoscritti con firma digitale, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, indicando gli estremi di iscrizione all’Ordine o Collegio di appartenenza”?

Il tecnico abilitato firma “di sua mano” ogni documento (relazioni ed elaborati grafici) e vi appone il timbro dopo la stampa. Soltanto una volta firmati di proprio pugno dal tecnico e timbrati i documenti saranno scansati per la trasmissione come file .pdf. In alternativa è consentita la trasmissione di detti documenti firmati digitalmente dal tecnico abilitato.

Non ha validità legale la semplice apposizione di un'immagine derivante da una scansione (ad es. in formato JPG su un documento PDF) di timbro e firma inserita a posteriori in quanto non

garantisce gli elementi principali di una firma autografa ovvero: autenticità, integrità, validità e non ripudiabilità.

#### **1.4 Cos'è una firma digitale o Certificato di firma digitale (certificato qualificato)?**

Il certificato qualificato serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ad esempio la domanda di partecipazione ad un bando di finanziamento.

La firma digitale è l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale.

La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità, validità e il non ripudio di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso [Rif. normativo: art. 24 del Dlgs 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale)].

Non è pertanto considerata firma digitale il Certificato di identificazione/autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che serve per assicurare l'accesso sicuro e l'identificazione certa nei servizi telematici. La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'utente (titolare del certificato) in rete per i servizi online e i siti web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, ecc... [Rif. normativo: art. 66 del dlgs 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale)].

#### **1.5 La qualificazione Alto Rendimento è compresa tra le caratteristiche che il richiedente si impegna a mantenere nel tempo (cfr. modulo di domanda)?**

Si. Inoltre, è richiesta la qualificazione CAR rilasciata dal GSE in sede di delibera di concessione del contributo, nonché annualmente durante le fasi di rendicontazione e di monitoraggio. Gli interventi CAR saranno finanziati dal momento in cui il GSE riconosce come CAR l'impianto.

## 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

### 2.1 Le MICRO Imprese possono partecipare al Bando?

Sì.

### 2.2 Una PMI energivora (non di nuova costituzione) con un processo produttivo già attivo, che installa un nuovo impianto di cogenerazione ad alto rendimento per soddisfare i propri consumi, può rientrare tra i beneficiari del bando?

Tra i destinatari del Bando rientrano le PMI energivore, così come è ammissibile il finanziamento di impianti C.A.R..

### 2.3 Le imprese in possesso della Certificazione ISO 14001 o EMAS, secondo il D.Lgs. 102/2014, non sono tenute anche se grandi imprese alla diagnosi energetica. Sono quindi obbligate a redigerne una al solo scopo di accedere al Bando? Le imprese PMI non energivore in possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS sono comunque tenute a fornire la diagnosi energetica?

Il documento di diagnosi energetica è un requisito di ammissibilità al bando.

### 2.4 Quali sono i soggetti abilitati a fornire la diagnosi energetica?

La diagnosi energetica deve essere redatta secondo i requisiti espressi all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 ovvero secondo le norme tecniche ISO 16247 1:4.

Per le imprese soggette all'obbligo di diagnosi ai sensi del D.Lgs. 102/2014, i soggetti abilitati alla redazione delle stesse sono quelli indicati all'art. 8 comma 1 del decreto a partire dal 19/07/2016.

### 2.5 E' possibile per un'impresa con più stabilimenti siti in Piemonte presentare un progetto di efficienza per ogni stabilimento?

A differenza della prima edizione, il Bando prevede al Capitolo 2.3.1 - Condizioni specifiche di ammissibilità, quanto segue:

“Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

- possono riguardare più unità locali della stessa impresa purché localizzate in Piemonte;[...].”

Rimangono, invece, invariati i “limiti alla presentazione della domanda”, come specifica il Capitolo 3.1.1 - Limiti alla presentazione della domanda di agevolazione:

“La stessa impresa può presentare una sola domanda di agevolazione sul presente bando ad eccezione dei casi seguenti:

- l'impresa ha già presentato domanda sul presente bando e la domanda è stata respinta prima della concessione;

- l'impresa ha già presentato domanda sul presente bando e la stessa è stata accolta, ma si verificano le seguenti condizioni:

1. l'investimento proposto nella nuova domanda non coincide, nemmeno parzialmente, con quello già finanziato, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento e non siano già state rendicontate sul progetto presentato in precedenza;

2. l'investimento finanziato con la domanda precedente sia stato realizzato e sia già stata presentata la relativa rendicontazione. In questo caso, il nuovo finanziamento potrà essere concesso solo dopo l'approvazione, da parte di Finpiemonte S.p.A., della suddetta rendicontazione.

Nel caso di revoca dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata sul presente bando, l'impresa potrà presentare una nuova domanda; tuttavia la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione saranno subordinate alla restituzione integrale della somma dovuta oppure all'approvazione di un piano di rientro.”

**2.6 Al Capitolo 2.3.1 - Condizioni specifiche di ammissibilità del bando si legge che gli interventi proposti devono soddisfare, tra gli altri, il seguente requisito: “al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore”. Come si deve interpretare ?**

Non verranno finanziati interventi obbligatori, ovvero quelli che devono essere realizzati per ottemperare a norme in vigore e a prescrizioni.

Sulla base del principio di ‘necessità dell'aiuto’, non sono ammissibili al finanziamento gli interventi che devono essere realizzati nel breve periodo per rispettare norme o prescrizioni di prossima applicazione.

Con riferimento agli interventi della Linea 1.c) si veda anche la FAQ 6.2.

## 2.7 Le ESCo sono ammissibili come beneficiari del Bando?

Destinatari del Bando sono le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) e le Grandi Imprese (GI), nel rispetto degli specifici ambiti di intervento, che soddisfano i criteri di cui al Capitolo 2.1 del Bando e, in particolare:

- (1) Caratteristiche della sede di realizzazione del progetto: la sede o l'unità locale ove verranno realizzati gli interventi deve essere sita e operativa in Piemonte e risultare attiva e produttiva;
- (2) Il codice ATECO primario della sede destinataria dell'intervento deve essere compreso tra quelli riportati nell'Allegato 1 al Bando.

Costituisce requisito di ammissibilità la presenza di una diagnosi energetica correlata all'unità produttiva, redatta secondo i criteri espressi dall'allegato 2 del d.lgs. 102/2014, che descriva razionalmente l'efficacia tecnico-economica degli interventi proposti ad agevolazione.

Nel caso in cui una ESCo sia in possesso dei requisiti di ammissibilità può dunque presentare domanda di agevolazione a valere sulle linee di intervento ritenute pertinenti.

Nel caso in cui l'intervento proposto riguardi l'installazione di un cogeneratore ad alto rendimento, il proponente dovrà dettagliare, nel documento di diagnosi energetica, l'efficacia dell'intervento in relazione all'assorbimento dell'energia prodotta, integrando la diagnosi stessa con il quadro dei fabbisogni energetici di riferimento con opportuna perizia.

Non saranno riconosciuti ammissibili gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e) della Linea 1 che non riguardino meramente l'unità locale del proponente né incentivabili interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile (Linea 2) non destinati all'autoconsumo della stessa unità locale.

## 2.8 Al Capitolo 2.3.1 – Condizioni specifiche di ammissibilità si legge: " Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:... non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti non devono essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione": cosa si intende?

L'investimento non può portare ad insediare/aprire unità produttive all'estero. Si riportano alcuni esempi esemplificativi:

- sono stati ritenuti ammissibili aiuti per la partecipazione a fiere, esposizioni a saloni e tournée (rif. Decisione della Commissione n. 2003/595/CE del 5.03.2003, su un regime

di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione, che prevede l'erogazione di sovvenzioni intese a favorire la vendita e l'esportazione di prodotti);

- Non sono stati ritenuti ammissibili l'affitto di locali, le assicurazioni, le utenze, i costi per campionature e pezzi di ricambio per l'assistenza di clienti, la remunerazione del personale, le spese di viaggio del personale e dell'imprenditore, vale a dire spese dirette a creare e mantenere una vera e propria struttura permanente all'estero in attuazione di un programma di penetrazione commerciale (rif. Decisione della Commissione n. 2006/177/CE del 19.05.2004, relativa all'aiuto di Stato C 4/2003 al quale l'Italia, tramite la legge n. 394/81 concernente il finanziamento di programmi di penetrazione commerciale, ha dato esecuzione in favore di WAM Spa.)

### 3 INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI; METODOLOGIE DI CALCOLO

#### 3.1 In caso di interventi tecnici (modifiche meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche) in grado di aumentare l'efficienza energetica, i relativi costi sono tutti agevolabili?

Si, si faccia riferimento al Capitolo 2.5 e 2.6.

#### 3.2 Il bando prevede che gli interventi abbiano un risparmio di emissioni/energia, parametrato alla capacità produttiva preesistente, calcolato in kg di CO2 equivalente per euro investito. Tale risparmio in che arco temporale deve essere realizzato ?

Il paragone deve essere condotto rispetto alla situazione preesistente in un arco temporale pari ad un anno solare assunto a base di calcolo nella diagnosi energetica, prestando attenzione a mantenere invariati i fattori di carico dei macchinari/impianti, o a motivare eventuali modifiche riportando il calcolo dei kg di CO2 equivalente a grandezze caratterizzanti il processo (quali ad esempio il numero di pezzi prodotti, kg di materiale trattato etc.). I dati utilizzati per il calcolo devono essere facilmente verificabili.

#### 3.3 Quali tabelle di conversione usare per trasformare il risparmio energetico in kg di CO2?

Si raccomanda l'utilizzo dei valori riportati nella tabella inserita al punto 3.4 "Valutazione delle mancate emissioni" dello Schema di relazione tecnico-economica allegato alla domanda e che per comodità si riporta di seguito:

| Fonti energetiche utilizzate                | P.C.I.             | CO2 prodotta [kg/kWh] |
|---|--------------------|-----------------------|
| Energia elettrica da rete                   |                    | 0,4332 <b>(3)</b>     |
| Gas naturale                                | 9,45 [kWh/Sm3]     | 0,1969                |
| GPL: Propano (C3H8)                         | 24,44 [kWh/Sm3]    | 0,2284                |
| GPL: Butano (C4H10)                         | 32,25 [kWh/Sm3]    | 0,2308                |
| GPL: Miscela 70% di (C3H8) + 30% di (C4H10) | 26,78 [kWh/Sm3]    | 0,2291                |
| Carbone                                     | 7,92 [kWh/kg]      | 0,3402                |
| Gasolio                                     | 11,86 [kWh/kg]     | 0,2642                |
| Olio combustibile                           | 11,47 [kWh/kg]     | 0,2704                |
| Biomasse solide                             | 4,88 [kWh/kg] (1)  | 0,0412                |
| Biomasse liquide                            | 10,93 [kWh/kg] (1) | 0,0823                |
| Biomasse gassose                            | 6,40 [kWh/kg] (1)  | 0,0823                |
| Teleriscaldamento                           |                    | 0,3088                |
| Teleraffrescamento                          |                    | 0,1029                |
| Altro (specificare)                         | (2)                | (2)                   |

(1) valore da adottare in mancanza del dato dichiarato dal fornitore della biomassa

(2) dato da documentare a cura del soggetto certificatore

**(3) Il fattore di conversione in CO2 dell'energia elettrica da rete si applica all'energia elettrica effettivamente utilizzata dall'utenza in presenza di un POD e misurata tramite un contatore.**

**3.4 Un progetto complesso di efficientamento energetico comprende evidentemente tutte le opere necessarie alla realizzazione dello stesso, compresa quindi la rimozione o messa in sicurezza di materiali nocivi come l'amianto. Sono ritenuti ammissibili i costi relativi alla bonifica dei materiali contenenti amianto o di altri materiali nocivi?**

L'Agenzia di Coesione Territoriale con la nota prot. 9334 del 26.05.2016 chiarisce che qualora il costo della rimozione e smaltimento dell'amianto o di altri materiali nocivi rappresenti una parte rilevante o addirittura maggioritaria dell'intervento, questo non potrebbe più configurarsi come di risparmio energetico, bensì come un intervento di bonifica, non ammissibile all'Obiettivo Tematico 4.

Se ne deduce che sono ritenute ammissibili le spese di rimozione e smaltimento oppure di messa in sicurezza permanente dei manufatti contenenti amianto (M.C.A.), qualora l'intervento:

1 rappresenti un importo minoritario degli investimenti di cui alla Linea 1 – lettera c (nel limite del 20% dei costi proposti per la medesima linea di finanziamento);

2 non sia un obbligo di legge, ovvero la ricognizione dei MCA operata dal richiedente ai sensi del D.M. 04.09.1999 non abbia rivelato la necessità di intervento di rimozione o messa in sicurezza e quindi l'intervento di detti manufatti è necessario al solo fine della realizzazione delle opere oggetto della domanda di contributo.

**3.5 È ammissibile la spesa per la Fornitura di macchinari/impianti tra imprese distinte ma collegate?**

Nel bando è riportata la definizione di impresa unica: qualora si verifichi una delle casistiche previste nella definizione, l'impresa è da considerarsi unica con le altre imprese "subordinate". Qualora non si verifichino queste condizioni, allora è sufficiente che l'acquisto sia regolarmente comprovato.

**3.6 Se riportiamo sulla nostra domanda il valore di 12 milioni di euro per la nuova turbina e sottoponiamo questo valore al finanziamento (valore che comunque eccede i 5 milioni di euro massimi previsti) dobbiamo calcolare il risparmio di CO2 (cioè 0,5 Kg di CO2 per ogni euro investito) mettendo al denominatore 12 oppure 5?**

Il risparmio in termini di energia primaria e/o di emissioni risparmiate è da calcolarsi sull'intero importo investito, anche quando questo eccede l'importo massimo ammissibile dal Bando.

**3.7 Vengono finanziati solo i costi supplementari dell'investimento?**

No, viene finanziato l'intero investimento. I costi supplementari servono per determinare l'importo massimo dell'aiuto. Tale calcolo viene effettuato moltiplicando i costi supplementari per la percentuale del caso riportata nella tabella al punto 2.7 del bando.

**3.8 E' possibile proporre un investimento che preveda interventi sia sulla Linea 1 sia sulla Linea 2 del Bando?**

Si, è possibile.

**3.9 Sono ammissibili al finanziamento impianti FER che prevedano la connessione alla rete elettrica nazionale regolata dal meccanismo dello scambio sul posto?**

L'istruttoria dovrà valutare che il dimensionamento impiantistico sia effettuato in funzione del fabbisogno energetico. Evidentemente la variabilità della produzione e della capacità di assorbimento (stagionalità, cicli produttivi, festività) induce a dover 'gestire' la quota eccedente di energia prodotta per cui risulta verosimile, in un ottica di economicità della spesa, il ricorso allo scambio sul posto laddove opportunamente motivato. La nuova versione del bando ha esplicitato la possibilità di ricorrere ai sistemi di accumulo al fine di ottimizzare l'autoconsumo a supporto degli impianti FER, e sono ritenuti anch'essi spesa ammissibile.

## 4 DIAGNOSI ENERGETICHE

### 4.1 È ammissibile tra le spese rendicontabili quella sostenuta per la diagnosi quietanzata precedentemente all'invio della domanda di finanziamento?

Non sono ammissibili spese sostenute prima della presentazione della domanda secondo quanto previsto dal regime di aiuto dettato dal Regolamento 651/2014; quanto detto riguarda anche gli incarichi già affidati per la progettazione delle attività.

Le spese sostenute per le diagnosi energetiche non sono pertanto ammissibili.

### 4.2 Come deve essere strutturata la diagnosi energetica da allegare alla domanda?

Come indicato dal Bando ai Capitoli 2.2 – Ambiti di intervento e 3.1 – Come presentare la domanda, la Diagnosi Energetica deve essere conforme all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. e le modalità operative sono definite dalle norme UNI CEI TR 11428 ed UNI CEI EN 16247. A tal fine, si suggerisce di consultare il portale dell'ENEA, alla pagina:

<https://www.energiaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/diagnosi-energetiche/indicazioni-operative.html?highlight=WyjkaWFnbm9zaSIsImVuZXRpY2EiLCJkaWFnbm9zaSBlbmVvZ2V0aWNhIi0=>

ENEA ha recentemente pubblicato **“Diagnosi Energetiche art 8 del D.Lgs. 102/2014. Linee Guida e Manuale Operativo. Clusterizzazione, il rapporto di diagnosi ed il piano di monitoraggio”** che fornisce indicazioni utili in merito ai contenuti richiesti dal Bando affinché la Diagnosi Energetica risponda ai requisiti di ammissibilità della domanda.

### 4.3 Al punto 2.2 del Bando si precisa che "Gli interventi devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D. Lgs. 102/2014". Nel caso di una PMI non energivora devono essere comunicati i risultati della diagnosi all'ENEA e all'ISPRA?

Il requisito espresso dal Bando è che la diagnosi energetica sia redatta secondo i criteri espressi dall'allegato 2 del D.lgs. 102/2014, ovvero secondo le specifiche UNI 16247: 1-4. Dunque, ai fini della partecipazione al Bando, un'azienda non obbligata ad eseguire la diagnosi energetica del proprio sito, non è tenuta a trasmetterla ad ENEA.

Nel caso in cui volontariamente volesse implementare il data base nazionale predisposto da ENEA, trasmettendo la diagnosi, allora dovrà prevedere anche a comunicare ad ENEA i risparmi energetici; infatti, l'art. 7 comma 8 del D.Lgs 102/2014, coinvolge tutte le aziende che abbiano effettuato la Diagnosi Energetica, volontariamente o per rispondere all'obbligo e che attuano

un sistema di gestione dell'energia conforme ISO 50001: queste devono comunicare ad ENEA entro il 31 marzo di ogni anno eventuali risparmi energetici conseguiti all'anno n-1 rispetto all'anno n-2.

**4.4 Un'impresa ha rilevato un immobile ad uso produttivo inattivo da due anni. Si insedierà nel 2017 previo interventi stabiliti dalla diagnosi energetica che sta facendo eseguire. Come fare ad assicurare i parametri da bando relativi al risparmio energetico riferendosi ad una situazione ex ante che non si conosce e che riguarda comunque un'impresa diversa da quella che si insedierà? Es: Gli interventi rientranti tra quelli della Linea 1 - lettera c) dovranno garantire un risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,02 kg CO2 equivalente per ogni euro investito. Quale situazione preesistente si intende in questo caso specifico?**

Per quanto riguarda la Diagnosi, si devono prevedere i fabbisogni energetici (industriali e di climatizzazione) per scegliere e dimensionare correttamente gli interventi, per i quali è richiesto il contributo.

Per quanto riguarda l'edificio e la parte di climatizzazione, si dovranno ipotizzare i fabbisogni legati all'"edificio virtuale minimo" (climatizzazione, illuminazione, ACS, ecc.) sulla base del "D.M. Requisiti minimi" (D.M. 26.06.2015), che prescrive una serie di "verifiche" minime, per le quali gli interventi necessari non possono essere ritenuti costi ammissibili. Nella diagnosi energetica vanno spiegati chiaramente i criteri con cui si "costruisce l'edificio virtuale minimo", criteri che sono la base delle proposte di intervento di efficientamento energetico oggetto di richiesta di contributo.

Ad esempio, nel caso di edificio con impianti vetusti e non rispettosi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, D.G.R. 46-11968 del 2009,...), per la valutazione della prestazione energetica si deve far riferimento ai requisiti della Tabella 8 del D.M. 26.06.15, cioè dovrà essere ipotizzato un "edificio virtuale minimo" che illustra i consumi come se fosse veramente utilizzato dal proponente con impianti di riferimento, ovvero con un generatore a gas con  $\eta_H = 0,95$ .

Nell'edificio "virtuale minimo" (per non usare il termine "edificio di riferimento" che nell'ambito del D.M. Requisiti ha un altro significato), i fabbisogni industriali deriveranno dalle attività in essere altrove (dove sono già ben note le bollette energetiche, che si devono usare a supporto della diagnosi).

Nel caso di demolizione/ricostruzione, nuovo edificio, ampliamento, laddove, nel rispetto del D.Lgs. 28/2011, sia prevista una dotazione minima di impianti FER (comunemente solare fotovoltaico) si adotterà lo stesso criterio di ammissibilità della spesa sopra enunciato in

riferimento al D.M. 26.06.2015: cioè il richiedente dovrà provvedere ad una certa quota di rinnovabili termiche e elettriche, quota che non sarà ammissibile a contributo, tuttavia si potrà riconoscere l'eventuale eccedenza che il proponente deciderà di mettere "in più".

#### **4.5 Nel caso di interventi nella sola Linea 1.c) è possibile utilizzare la diagnosi energetica proposta dai software per la realizzazione dell'APE?**

No, l'edificio è parte di una realtà aziendale più ampia, scopo del Bando è quello di incentivare il miglioramento di tutti i processi energetici e quindi, per avere una conoscenza completa, è richiesto che il richiedente abbia consapevolezza del complesso dei fabbisogni energetici della sua attività.

Per questo la diagnosi energetica allegata alla domanda di partecipazione al Bando, non può limitarsi al calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio sulla base della metodologia di cui alle specifiche tecniche UNI TS 11300, ma deve essere conforme ai criteri minimi dell'Allegato 2 del D.lgs. 102/2014 nonché alle pertinenti norme tecniche, che possono essere declinati come segue:

- rappresentazione dei dati di consumo misurati o ricavati in maniera indiretta dalle bollette con frequenza adatta al tipo di analisi richiesta:
  1. distribuzione sufficientemente rappresentativa del consumo dei vettori utilizzati per la produzione di energia termica;
  2. distribuzione del consumo di elettricità almeno mensile;
- esame dettagliato del profilo di consumo energetico, sufficientemente rappresentativo per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale, con scomposizione dei flussi energetici – suddivisi nei diversi vettori – per i servizi presenti (es. per l'elettricità considerare illuminazione parti comuni e pertinenze esterne, apparecchiature e macchinari, ausiliari impianto termico, ecc.; per il gas considerare riscaldamento, ACS, alimentazione CAR, ecc.), considerando un numero significativo di utenze rispetto ai consumi rilevati (es. individuare almeno il 95% dei consumi) ed individuando quelli maggiormente energivori (es. diagramma di Sankey);
- analisi tecnico-economica delle singole opportunità di risparmio con valutazione del tempo di ritorno semplice e del VAN degli interventi ipotizzati, valutando la loro interazione e il beneficio addizionale in modo da supportare, motivandoli, gli interventi individuati;

- individuazione, in modo affidabile, delle opportunità di miglioramento più significative, avvalendosi di un'analisi sufficientemente rappresentativa per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale; in particolare, il modello termoen energetico dell'edificio deve essere validato attraverso il confronto con i consumi reali corretti con i dati climatici del periodo a cui si riferiscono.

Le diagnosi energetiche devono riportare valutazioni di calcolo sufficientemente dettagliate e convalidate per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

## 5 MONITORAGGIO

### 5.1 Riguardo al sistema di monitoraggio da implementare per la rendicontazione annuale del progetto, così come richiesto nella lettera del provvedimento di concessione, c'è la necessità di installare delle apparecchiature apposite per il monitoraggio fisico dell'energia post intervento o se si tratta di un tipo di monitoraggio di altro tipo (economico, sulle tempistiche,...)?

L'indicazione sulla necessità di monitoraggio è da considerarsi relativa ad un sistema di misura puntuale delle quantità di energia processate dal macchinario oggetto del finanziamento.

Un monitoraggio a norma, come spesso raccomandato o richiesto nelle Diagnosi Energetiche allegate ai progetti, richiede apparecchiature MID con possibilità di data logging e quindi possibilità di analisi nel tempo. Il minimo accettabile è un sistema che consente di confermare le ipotesi di progetto, mediante misura fisica e conservazione del dato.

Ad esempio:

- 1) un impianto CAR, per fruire della prevista defiscalizzazione, deve essere equipaggiato con misuratori piombati su ingressi e uscite che monitorano le ore di funzionamento annuo, l'energia consumata in ingresso, l'energia termica ed elettrica prodotta – dati misurati e sottoposti a controlli fiscali;
- 2) un forno fusorio alimentato a gas, se non dispone di un punto di misura, deve esserne dotato insieme alle apparecchiature per la conservazione del dato, in modo tale che sia possibile la verifica di tutti i parametri progettuali necessari alla verifica degli indici dichiarati, come la quantità di ore lavorate, consumi di energia elettrica e termica, ecc..
- 3) un impianto di illuminazione dovrebbe avere almeno un sottocontatore ed un contatore orario integrato, meglio se viene conservata anche la P media.

Al consulente tecnico / progettista spetta il compito di progettare il sistema di monitoraggio più efficace sia ai fini della partecipazione ala bando sia ai fini di efficace monitoraggio della gestione dell'energia aziendale, nell'interesse primo dell'imprenditore.

Soltanto in presenza di dati correttamente misurati (e non ipotizzati sulla base di un calcolo teorico) il controllore ha tutti gli elementi per verificare se le premesse progettuali sono confermate o meno.

È possibile fare riferimento alle "istruzioni per la presentazione della rendicontazione dati energetici e successivo monitoraggio" reperibile sulle pagine web dedicate al Bando di Finpiemonte e Regione Piemonte.

## 6 CASI PARTICOLARI

**6.1 Nel caso specifico, l'intervento di sostituzione della copertura si riferisce alla sostituzione completa della copertura di un fabbricato industriale il cui impianto termico è in condivisione con un altro fabbricato industriale posto nelle immediate vicinanze. In tal caso quindi l'edificio, stante la norma tecnica, è costituito da due fabbricati serviti da un unico impianto termico. Per verificare l'aliquota di riferimento del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (ai fini dell'individuazione dell'intervento di "riqualificazione energetica" ai sensi del D.Lgs 192/05 e DM 26/06/2015) è corretto considerare quindi il totale delle superfici disperdenti lorde complessive dei due fabbricati, asserviti da un unico impianto termico?**

La domanda veniva preceduta dalla seguente ampia premessa:

*"La presente al fine di inquadrare normativamente un intervento di rifacimento della copertura di un fabbricato industriale per il quale si vorrebbe fare richiesta di finanziamento regionale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del D.Lgs 192/05 e ai sensi del punto 1.4.2 dell'Allegato I del DM 26/06/2015, si definiscono interventi di "riqualificazione energetica di un edificio" quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore".*

*Ai sensi dell'art. 2, lettera a) del D.lgs. 192/05 un edificio è "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti"; il DM 26/06/2015, all'art. 3 indica le norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, tra le quali la norma UNI/TS 11300 – parte I.*

*La norma UNI/TS 11300 parte I al punto 7.1, dice che "Ai fini dell'applicazione della presente specifica tecnica, l'edificio è costituito da uno o più fabbricati (involucri edilizi) o da porzioni di un fabbricato, climatizzati attraverso un unico sistema di generazione". Dalla precedente definizione del D.Lgs. 192/05 e da quanto si può riscontrare al punto 7.1 della UNI 11300-1 si evince che un edificio è costituito da uno o più fabbricati e dal relativo impianto termico.*

*Nel caso specifico, l'intervento di sostituzione della copertura si riferisce alla sostituzione completa della copertura di un fabbricato industriale il cui impianto termico è in condivisione con un altro fabbricato industriale posto nelle immediate vicinanze. In tal caso quindi l'edificio, stante la norma tecnica, è costituito da due fabbricati serviti da un unico impianto termico.*

*Per verificare l'aliquota di riferimento del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (ai fini dell'individuazione dell'intervento di "riqualificazione energetica" ai sensi del D.Lgs 192/05 e DM 26/06/2015) è corretto considerare quindi il totale delle superfici disperdenti lorde complessive dei due fabbricati, asserviti da un unico impianto termico?"*

La risposta è "No" perché in riferimento all'art. 11 del D.Lgs. 192/05 un conto è la riqualificazione dell'edificio (per la quale si applica il D.M. 26-06-2015), un conto è il calcolo delle prestazioni energetiche (per il quale si applica il combinato disposto dal D.lgs. 152-05 & UNI TS 11.300).

## **6.2 Interventi di efficientamento energetico degli edifici**

Il caso riguarda in particolare l'applicazione del D.M. 26.06.2015 c.d. "Requisiti minimi" e della D.G.R. n. 46/2009; tale normativa, pur non obbligando all'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico ammissibili per la Linea 1.c., tuttavia richiede la rispondenza degli interventi intrapresi ad una serie di requisiti per le caratteristiche termiche ed i parametri energetici di strutture ed impianti costituenti l'intervento di efficientamento stesso.

Stante il fatto che non si può concedere il contributo agli interventi rispondenti ad un obbligo di legge o ad un limite minimo previsto da una normativa, il CT eseguirà la valutazione di merito tecnico nel modo seguente:

- se l'intervento proposto in domanda risponde ai limiti previsti dal quadro normativo vigente (esempio: D.M. 26.06.2015 c.d. "Requisiti minimi", D.G.R. n. 46/2009....), la spesa è decurtata completamente;
- se l'intervento si spinge oltre i limiti previsti, migliorando le prestazioni energetiche dell'edificio, il contributo può essere riconosciuto; si invita pertanto il richiedente ad esplicitare gli extra costi relativi all'efficientamento energetico dell'edificio che consentono il superamento dei requisiti minimi previsti.

## **6.3 Sostituzione dei motori esistenti con motori ad alta efficienza IE3 e IE4**

Il Regolamento della Commissione (CE) 640/2009, adottato il 22.07.2009, prevede che i nuovi motori di potenza compresa tra 7,5 e 375 kW a partire dal 1.01.2015 dovranno essere in classe almeno del tipo IE3 oppure IE2 se accoppiati ad inverter e a partire dal 1.07.2017 anche quelli di potenza tra 0,75 e 7,5 kW.

Dunque da gennaio 2017 non sono più finanziabili i motori IE2 e IE3 con potenza maggiore di 0,75 kW, ma soltanto motori con classe di efficienza energetica superiore.

#### **6.4 RIFASAMENTO: La nuova delibera AEEG 654/2015/R/eel introduce il cosfi 0,95 e nuove disposizioni da rispettare**

In Italia l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEG, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA) ha emanato la delibera 654/2015/R/eel per il periodo di regolazione 2016-2023.

Per tutti gli utenti allacciati in BT o MT e con potenza impegnata maggiore di 16,5 kW sono indicate nuove disposizioni da rispettare:

- Il fattore di potenza «istantaneo» in corrispondenza del massimo carico nelle fasce orarie F1 e F2 deve essere almeno pari a 0,9. Tale valore è da intendersi come valore medio nel quarto d'ora di massimo carico.
- Il fattore di potenza medio mensile deve essere almeno pari a 0,7.
- Non è consentita l'immissione in rete di potenza reattiva.

Per quanto riguarda le penali, per non incappare in penali in bolletta, il cosfi medio mensile è stato portato da 0,90 a 0,95 (ovvero è ammesso un rapporto massimo, tra energia reattiva ed energia attiva prelevate da rete, pari a 0,33 e non più 0,50).

Ne consegue che all'esito positivo delle istruttorie sulle domande provenienti da utenti allacciati in BT o MT e con potenza impegnata maggiore di 16,5 kW, che prevedono interventi sulle Linee 1.a), b), d), e) e Linea 2-FER elettriche, è introdotta la seguente prescrizione: "Al richiedente è fatto obbligo di trasmettere in sede di rendicontazione prova documentale di ottemperanza alla delibera AEEG 654/2015/R/eel".